

COMUNE DI ROSSANA

PROVINCIA DI CUNEO

Via XII Luglio, 2 - 12020 ROSSANA (Cuneo) - Tel e Fax 017564101



Rossana, li **04.12.2017**

Reg. Ordinanze n. **40**

OGGETTO: Divieto di somministrazione, vendita ed utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree interessate allo svolgimento delle pubbliche manifestazioni da chiunque organizzate.

IL SINDACO PREMESSO CHE

- Il Comune di Rossana, le Pro-Loco di Rossana e di Lemma, le Associazioni ed i Comitati locali sono usi organizzare feste, mostre, sagre ed altri eventi promozionali che interessano luoghi pubblici o aperti al pubblico e che tali iniziative richiamano solitamente l'afflusso di una notevole quantità di persone;

- occorre assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni di cui in premessa, al fine di prevenire situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica, causate dal consumo di bevande in bottiglia, contenitori, o bicchieri di vetro nelle zone interessate e che potrebbero concorrere a creare tra i partecipanti alle medesime comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

RITENUTO di contemperare tale esigenza con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni ed alla fruizione di bevande da parte di tutti i cittadini, oltre che salvaguardare l'interesse economico degli esercenti;

ATTESA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle sopra descritte esigenze di pubblico interesse, salute ed ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie e bicchieri di vetro e lattine;
- Il divieto di detenere e portare con sé nelle aree interessate, contenitori di vetro e lattine;

VISTE le recenti circolari della Prefettura di Cuneo n. 0039059 del 21.06.2017, del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 55/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - n. 0011464 del 19.06.2017 concernenti "Pubbliche manifestazioni - misure di sicurezza" nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglia e bicchieri di vetro e lattine, che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco";

VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. - Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

- 1) È fatto assoluto divieto a chiunque, in occasione e nelle aree interessate dalle feste, mostre, sagre ed altri eventi promozionali che interessano luoghi pubblici o aperti al pubblico nel territorio del Comune di Rossana (CN), di somministrare e/o vendere tutte le bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie o contenitori di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta, di plastica o di altro materiale riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.
- 2) È vietato detenere e/o portare, nelle aree interessate dalle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli astanti, anche se a titolo gratuito.
- 3) Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e dei dehors;
- 4) La presente ordinanza è rivolta ai titolari dei pubblici esercizi, agli esercenti, sia in sede fissa che ambulante, nonché agli organizzatori di feste, sagre ed eventi promozionali, di qualunque natura.
- 5) Gli operatori della Polizia Locale e quelli delle altre Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza;

AVVERTE

Che, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle Leggi e Regolamenti già in vigore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 689/1981, per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 max. € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari ad € 100,00.

Per le violazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 max. € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari ad € 50,00.

AVVERTE ALTRESI

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR TORINO, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque della piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine.

SI COMUNICHI

- Alle Pro Loco di Rossana e Lemma, alle Associazioni, Comitati ed altri Sodalizi locali che organizzino eventi che si svolgono su suolo pubblico del Comune di Rossana (CN);
- A tutti i titolari dei pubblici esercizi del territorio del Comune di Rossana (CN);
- Agli organi di polizia ed alle strutture di soccorso, aventi competenza sul territorio interessato;
- Alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
(SAROGLIA Geom. Maurizio Enrico)